



ORGANISMO CONFIDI MINORI

CIRCOLARE N. 1 DEL 14 LUGLIO 2021

ATTIVITA' DI CONTROLLO SUI CONFIDI MINORI

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. DEFINIZIONI E FONTI NORMATIVE.....	4
2.1 Definizioni.....	4
2.2 Fonti normative.....	4
3. FUNZIONI DELL'ORGANISMO CONFIDI MINORI	6
4. OGGETTO DEI CONTROLLI.....	8
4.1 Premessa.....	8
4.2 Attività consentite.....	8
4.3. Fondo consortile o capitale sociale minimo.....	9
4.4 Patrimonio netto minimo.....	10
4.5 Assetto proprietario.....	10
4.6 Requisiti di onorabilità dei detentori di partecipazioni qualificate e degli esponenti aziendali.....	11
5. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN CAPO AI CONFIDI.....	13
5.1 Premessa.....	13
5.2 Gli obblighi di comunicazione di singole circostanze potenzialmente rilevanti ai fini della permanenza dell'iscrizione nell'elenco	13
5.3 Gli obblighi di comunicazione periodica.....	14
5.4 Gli obblighi di comunicazione specifici richiesti dall'Organismo a singoli confidi iscritti.....	15
6. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO DELL'ORGANISMO	16
6.1. Premessa.....	16
6.2 Monitoraggio.....	16
6.3 Verifiche a distanza.....	16
6.4 Audizioni personali.....	17
6.5 I controlli ispettivi.....	17

1. PREMESSA

L'Organismo Confidi Minori esercita sui confidi iscritti all'elenco di cui all'art. 112, comma 1, del TUB i poteri di controllo previsti dall'art. 112-bis del TUB, consistenti nella possibilità di richiedere informazioni e documenti, effettuare ispezioni, vietare il compimento di nuove operazioni, imporre la riduzione delle attività e disporre la cancellazione dall'elenco in presenza di determinate circostanze.

Non sono pertanto previsti controlli sulla sana e prudente gestione analoghi a quelli svolti dalle Autorità di Vigilanza Amministrative indipendenti nei confronti delle banche e degli altri intermediari, inerenti, ad esempio, allo stanziamento di risorse patrimoniali a fronte dei crediti erogati o all'adeguatezza dei presidi organizzativi per il controllo dei rischi assunti.

La ricognizione delle norme vigenti contenuta nella presente circolare non esclude l'obbligo da parte dei confidi iscritti di conformarsi alle ulteriori norme sopravvenute o già vigenti che ne regolino direttamente o indirettamente l'attività, anche in assenza di un espresso richiamo ad esse da parte della presente circolare.

I controlli dell'Organismo nei confronti dei confidi iscritti sono svolti: *i) nel continuo, ii) a fronte di specifici eventi, iii) in modalità massiva, iv) a campione*, nei limiti e secondo quanto specificato nelle procedure sottoposte alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 112 bis, comma 6, del TUB.

La Banca d'Italia vigila sull'Organismo secondo modalità dalla stessa stabilite.

2. DEFINIZIONI E FONTI NORMATIVE

2.1 Definizioni

Ai fini della presente Circolare, sono adottate le seguenti definizioni:

- a) “TUB”: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni e integrazioni;
- b) “confidi”: i consorzi di garanzia collettiva dei fidi di cui all’art. 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
- c) “confidi di secondo grado”: i consorzi con attività esterna, nonché quelli di garanzia collettiva dei fidi tra liberi professionisti, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese, che svolgono l’attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei confidi e delle imprese a essi aderenti e delle imprese consorziate o socie di questi ultimi;
- d) “elenco”: l’elenco dei confidi tenuto dall’Organismo per la tenuta dell’elenco dei confidi, previsto dall’art. 112-bis del TUB;
- e) “confidi minori” o “confidi iscritti”: i confidi, anche di secondo grado, iscritti nell’elenco;
- f) “Organismo Confidi Minori” o “OCM”, l’Organismo per la tenuta dell’elenco dei confidi, previsto dall’art. 112-bis del TUB;
- g) “PMP”: le imprese di piccola e media dimensione, ai sensi di quanto stabilito nell’allegato n. 1 al Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell’Unione europea L 187 del 26 giugno 2014;
- h) “partecipazioni qualificate”: il possesso di azioni o quote del capitale sociale del confidi che comportino il controllo o la possibilità di esercitare un’influenza notevole sul confidi o che attribuisca una quota di diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento;
- i) “attività di garanzia collettiva dei fidi”, l’attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti delle imprese consorziate o socie, rappresentata dall’utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.

2.2 Fonti normative

Le principali fonti normative della presente Circolare sono le seguenti:

- i. Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 recante il “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni e integrazioni (TUB);
- ii. D.Lgs. 14 agosto 2010, n. 141, come modificato e integrato dal d.lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 e dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169;
- iii. articolo 13 del Decreto-Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 (legge quadro sui confidi);
- iv. Legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- v. Decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 2 aprile 2015, n. 53 (DM 53/2015);

- vi. Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2015, n. 228 (DM 228/2015);
- vii. Disposizioni della Banca d'Italia "Il bilancio degli intermediari non IFRS" del 2.8.2016;
- viii. Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020, recante "Regolamento in materia di requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico degli esponenti aziendali delle banche, degli intermediari finanziari, dei confidi, degli istituti di moneta elettronica, degli istituti di pagamento e dei sistemi di garanzia dei depositanti".

3. FUNZIONI DELL'ORGANISMO CONFIDI MINORI

Con la riforma del Titolo V del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, **TUB**) realizzata attraverso il D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141 e i successivi decreti correttivi ⁽¹⁾ è stato istituito l'Organismo per la tenuta dell'elenco dei confidi.

In particolare, l'art. 112-bis del TUB (introdotto dall'art. 7 del D.Lgs. 141/2010 e modificato dall'art. 3 del D.lgs. 169/2012 (c.d. secondo decreto correttivo) stabilisce che l'Organismo:

- i) vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui sono sottoposti anche ai sensi dell'art. 112, comma 2 (art. 112-bis, comma 2);
- ii) può chiedere agli iscritti, per lo svolgimento dei propri compiti, la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini (art. 112-bis, comma 3);
- iii) può effettuare ispezioni (art. 112-bis, comma 3);
- iv) può disporre la cancellazione dall'elenco, in presenza di determinate fattispecie (art. 112-bis, comma 4);
- v) può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività (art. 112-bis, comma 5).

Il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) del 23 dicembre 2015, n. 228 ha specificato, all'art. 9, che l'Organismo svolge le seguenti funzioni:

- a) gestisce l'elenco e provvede alla sua pubblicità;
- b) valuta le istanze di iscrizione nell'elenco e la sussistenza dei requisiti;
- c) verifica nel continuo la permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco;
- d) verifica il rispetto da parte degli iscritti delle disposizioni che regolano la loro attività anche ai sensi dell'art. 112, comma 2, TUB;
- e) provvede all'iscrizione, cancellazione e diniego di iscrizione dall'elenco;
- f) provvede ai sensi dell'art. 112-bis, comma 5, TUB;
- g) cura ogni altro atto e attività strumentale o accessoria alle funzioni di tenuta dell'elenco.

⁽¹⁾ La complessiva riforma del TUB è stata realizzata mediante l'emanazione del D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, successivamente modificato e integrato dal D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 (c.d. "primo decreto correttivo") e dal D.Lgs. 19 settembre 2012, n. 169 (c.d. "secondo decreto correttivo"). Nel presente documento, si farà riferimento agli articoli del TUB così come modificati dalla riforma. Laddove si faccia riferimento agli articoli del TUB precedenti la riforma (in vigore alla data del 4 settembre 2010) si userà la dizione "TUB ante-riforma".

La presente Circolare definisce le modalità di svolgimento delle attività di controllo dell'OCM nei confronti dei confidi iscritti nell'elenco anche in conformità alle disposizioni dell'art. 11 del D.M. n. 228/2015. Le funzioni descritte nella presente Circolare sono esercitate dalle Unità Organizzative Responsabili anche per il tramite di soggetti comunque incaricati dall'Organismo. Con distinta Circolare dell'OCM sono regolati i procedimenti sanzionatori di cui all'art. 112-bis, commi 4 e 5, del TUB e all'art. 17 del D.M. 228/2015, da avviarsi in seguito all'accertamento di violazioni delle disposizioni normative, incluse quelle concernenti il caso di omessa, intempestiva, incompleta trasmissione dei documenti e delle informazioni di cui alla presente Circolare.

4. OGGETTO DEI CONTROLLI

4.1 Premessa

L'Organismo è tenuto a verificare che i soggetti iscritti nell'elenco:

- a) conservino il possesso dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco;
- b) rispettino le disposizioni che regolano la loro attività previste tanto dal codice civile ⁽²⁾, quanto dalla normativa di settore;
- c) rispettino le norme di legge e le disposizioni di attuazione la cui violazione potrebbe configurare il verificarsi delle ipotesi previste dall'art. 17 del D.M. 228/2015 ⁽³⁾.

A tal fine, l'Organismo accerta, in particolare ed *inter alia* ⁽⁴⁾, il rispetto da parte degli iscritti delle prescrizioni normative in tema di:

1. esclusività dell'attività;
2. fondo consortile o capitale sociale minimo;
3. patrimonio netto minimo;
4. assetto proprietario;
5. possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni rilevanti e di coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli artt. 25, comma 2, lett. a) e 26, comma 3, lett. a) del TUB,

I paragrafi da 3.1 a 3.5 della presente Circolare forniscono una ricognizione delle principali disposizioni recanti la disciplina delle condizioni e dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco sopra indicati, senza esaurire o limitare l'ambito oggettivo delle attività di controllo svolte dall'Organismo in adempimento delle funzioni ad esso attribuite dalla legge.

4.2 Attività consentite.

L'operatività dei confidi è disciplinata dall'art. 112, comma 1, del TUB, il quale dispone che i confidi *“esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate da Ministro dell'economia e delle finanze e delle riserve di attività previste dalla legge”* e che *“possono detenere partecipazioni nei soggetti di cui all'articolo 111”*.

I confidi iscritti esercitano in via esclusiva l'attività di garanzia collettiva dei fidi nei confronti delle imprese consorziate o socie, al fine di favorirne il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario e possono garantire anche i finanziamenti bancari concessi da banche non residenti in Italia.

(2) Tra le quali, in particolare, quelle in tema di tempestiva iscrizione nel registro delle imprese degli atti e dei fatti previsti dalla legge ai sensi degli artt. 2188 ss. c.c. e quelle in tema di criteri e principi di redazione del bilancio d'esercizio ai sensi degli artt. 2423 ss. c.c.

(3) Cfr. art. 18 del Regolamento OCM.

(4) Oltre ai requisiti in tema di denominazione sociale, forma sociale e, più in generale, al rispetto della normativa applicabile.

I confidi iscritti, fatte salve le specifiche eccezioni consentite da norme di legge ⁽⁵⁾, non possono svolgere attività finanziaria diversa da quella di erogazione di garanzia collettiva dei fidi e, in particolare, non possono svolgere le attività riservate alle banche (definite all'art. 10 del TUB) e quelle riservate agli intermediari finanziari iscritti nello specifico albo (come regolato dall'art. 106 del TUB), né erogare garanzie a favore della Pubblica Amministrazione o di soggetti privati diversi da banche o intermediari finanziari.

In merito ai servizi connessi e strumentali all'attività di garanzia collettiva dei fidi, l'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53 precisa che:

- i) per servizi connessi si intendono i servizi che consentono di sviluppare l'attività di garanzia collettiva dei fidi, svolti in via accessoria a quest'ultima e aventi finalità coerenti con essa, tra i quali anche:
 - a) i servizi di consulenza in materia di finanza di impresa nei confronti esclusivamente dei propri soci, a condizione che sia strettamente finalizzata al rilascio della garanzia mutualistica propria o di terzi;
 - b) la stipula di convenzioni con banche, intermediari finanziari e altri soggetti operanti nel settore finanziario finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate;
- ii) per servizi strumentali, si intendono i servizi ausiliari all'attività svolta, quali:
 - a) l'acquisto di immobili, esclusivamente funzionali all'esercizio dell'attività principale;
 - b) l'assunzione di partecipazioni esclusivamente in altri confidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari che, in base a specifici accordi, rilascino garanzie ai propri soci, nonché in società costituite per la prestazione di servizi strumentali.

Al riguardo, si ricorda che:

- 1) l'art. 13-ter della Legge 5 giugno 2020, n. 40 (legge di conversione del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, c.d. Decreto Liquidità) ha modificato l'art. 112, comma 1, del TUB, prevedendo che i confidi possono detenere partecipazioni anche nei soggetti di cui all'art. 111 del TUB (operatori di microcredito);
- 2) i confidi iscritti possono gestire fondi pubblici, anche in forma di fondo rischi, a norma, ai sensi e per le finalità del comma 55 della legge quadro sui confidi o di altre norme di legge nazionali o regionali.

4.3. Fondo consortile o capitale sociale minimo.

Il comma 12 della legge quadro sui confidi stabilisce che *“il fondo consortile o il capitale sociale di un confido non può essere inferiore a 100 mila euro, fermo restando per le società consortili l'ammontare minimo previsto dal codice civile per la società per azioni”*.

Nel caso in cui, anche nel corso dell'esercizio, il fondo consortile o il capitale sociale dovessero risultare inferiori al limite minimo stabilito dal comma 12 della legge quadro sui confidi, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del fondo o del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo, o lo scioglimento del confido, ferme

⁽⁵⁾ Quale è, in primis, quella prevista dall'art. 1, comma 256, lettera c) della legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) che prevede la possibilità che, a certe condizioni, alcuni confidi iscritti nell'elenco possano erogare credito avvalendosi delle risorse del Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura.

restando le ulteriori disposizioni del codice civile vigenti in materia di riduzione del capitale per perdite per i confidi costituiti come società consortili per azioni o a responsabilità limitata.

4.4 Patrimonio netto minimo.

Il comma 14 della legge quadro sui confidi stabilisce che:

- a) *“il patrimonio netto dei confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore a 250 mila euro”;*
- b) *“dell'ammontare minimo del patrimonio netto almeno un quinto è costituito da apporti dei consorziati o dei soci o da avanzi di gestione”* fermo restando che per il *“raggiungimento di tale ammontare minimo si considerano anche i fondi rischi costituiti mediante accantonamenti di conto economico per far fronte a previsioni di rischio sulle garanzie prestate”*.

Il comma 15 della legge quadro sui confidi precisa, a tale riguardo che, *“quando, in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal comma 14, gli amministratori sottopongono all'assemblea gli opportuni provvedimenti”* e che qualora *“entro l'esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare l'aumento del fondo consortile o del capitale sociale ovvero il versamento, se lo statuto ne prevede l'obbligo per i consorziati o i soci, di nuovi contributi ai fondi rischi indisponibili, in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve deliberare lo scioglimento del confid”*.

4.5 Assetto proprietario.

Ai sensi di quanto disposto dalla legge quadro sui confidi, fermo restando che la quota di partecipazione di ciascuna impresa non può essere superiore al 20 per cento del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro, ai confidi possono partecipare:

- a) PMI, come definite dalla normativa comunitaria, e liberi professionisti, anche non organizzati in ordini e collegi, secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4;
- b) imprese di maggiore dimensione rientranti nei limiti determinati dall'Unione Europea, ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore di PMI, purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie⁽⁶⁾;
- c) enti pubblici e privati ed imprese di maggiori dimensioni che, senza diventare consorziati o soci degli stessi e senza fruire delle relative attività sociali, sostengono l'attività dei confidi con contributi e garanzie non finalizzati a singole operazioni e possono nominare propri rappresentanti negli organi elettivi dei confidi con le modalità stabilite dagli statuti, a condizione che la nomina della maggioranza dei componenti di ciascun organo resti riservata all'assemblea dei soci e dei consorziati.

E' compito degli organi di amministrazione e di controllo del confidi verificare, nel continuo, il rispetto dei limiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente.

⁽⁶⁾ Le imprese diverse dalle PMI e dai liberi professionisti che, alla data di entrata in vigore della legge quadro sui confidi, partecipavano al fondo consortile o al capitale sociale dei confidi, anche di secondo grado, possono mantenere la loro partecipazione, fermo restando il divieto di fruizione dell'attività sociale.

4.6 Requisiti di onorabilità dei detentori di partecipazioni qualificate e degli esponenti aziendali.

I titolari delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 169 del 23.11.2020, emanato in attuazione della delega prevista dall'art. 25, comma 2, lettera a), del TUB (espressamente richiamato dall'art. 112, comma 2, del TUB) ed applicabile ai confidi (a norma dell'articolo 2, comma 4, del medesimo DM) "limitatamente ai requisiti di onorabilità stabiliti dall'articolo 3" (7).

A tale riguardo, considerato che:

- a) l'art. 23 del DM n. 169/2020 rimette agli "organi competenti" le valutazioni sul rispetto dei criteri previsti dal medesimo Decreto;
- b) l'art. 1, comma 1, del DM n. 169/2020 precisa, alla lett. o), che per «organo competente» si intende "l'organo del quale l'esponente è componente; per i responsabili delle principali funzioni aziendali e per il direttore generale, l'organo che conferisce il rispettivo incarico o ufficio; nelle banche che adottano il sistema monistico di amministrazione e controllo, il comitato per il controllo sulla gestione per i componenti del comitato stesso";
- c) l'articolo 26, comma 6, del DM n. 169/2020 precisa che "Per i confidi le valutazioni di cui all'articolo 23 sono effettuate al momento dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico bancario anche per gli esponenti già in carica";
- d) i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del DM n. 169/2020 - a differenza dei requisiti di correttezza di cui all'art. 4 del DM (per i quali l'art. 5 richiede una specifica "valutazione da parte dell'organo competente) - operano quali cause di ineleggibilità assoluta all'atto della nomina;

si evidenzia che:

- 1) la perdita dei requisiti di onorabilità è causa di decadenza automatica dalla carica e che, di conseguenza, il singolo componente in carica è tenuto a comunicare ogni evento rilevante all'organo competente ai sensi dell'art. 23, comma 4, del DM n. 169/2020 "con modalità e tempi idonei a

(7) Art. 3 -Requisiti di onorabilità degli esponenti: "1. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro che:
a) si trovano in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
b) sono stati condannati con sentenza definitiva:
1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
c) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni;
d) all'atto dell'assunzione dell'incarico, si trovano in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico bancario e dell'articolo 190-bis, commi 3 e 3-bis, del testo unico della finanza, o in una delle situazioni di cui all'articolo 187-quater del testo unico della finanza.
2. Non possono essere ricoperti incarichi da coloro ai quali sia stata applicata con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato una delle pene previste:
a) dal comma 1, lettera b), numero 1 salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
b) dal comma 1, lettera b), numero 2 e numero 3, nella durata in essi specificata, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale.
3. Con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, la verifica dell'insussistenza delle condizioni previste dai commi 1 e 2 è effettuata sulla base di una valutazione di equivalenza sostanziale.
4. Con riferimento al comma 1, lettere b) e c) e al comma 2 sono fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale".

consentire all'organo competente di svolgere le verifiche e le valutazioni anche in considerazione del coinvolgimento, se del caso, degli organi della capogruppo” (art. 23, comma 5, del DM n. 169/2020) entro il termine di “trenta giorni (...) dalla conoscenza dell'evento sopravvenuto” (art. 23, comma 7, del DM n. 169/2020)⁸;

- 2) in ogni caso di sostituzione dei titolari delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo l'organo competente è tenuto a verificare il possesso dei requisiti entro il termine di “trenta giorni dalla nomina” (art. 23, comma 7, del DM n. 169/2020).

(⁸) Per quanto concerne la verifica dei requisiti per gli esponenti in carica alla data di entrata in vigore del DM n. 169/2020 (30 dicembre 2020) occorre considerare che mentre nel caso degli intermediari diversi dai Confidi l'art. 26, comma 2, del DM impone di effettuare “le valutazioni di cui all'articolo 23 (...) entro sei mesi una volta decorso il termine di due anni da quella data”, per i confidi l'articolo 26, comma 6, del DM precisa che “le valutazioni di cui all'articolo 23 sono effettuate al momento dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 112 del testo unico bancario anche per gli esponenti già in carica”. Trattandosi, dunque, di una valutazione del tutto analoga a quella richiesta in caso di prima nomina dall'art. 23, comma 2, ultima parte, del DM, se ne desume che:

- gli organi competenti dei Confidi che erano iscritti nell'elenco dell'art. 112 alla data di entrata in vigore del DM erano tenuti a effettuare le relative valutazioni entro e non oltre 30 giorni dalla data di entrata in vigore del DM (e, dunque, entro il 31 gennaio 2021);
- gli organi competenti dei Confidi che saranno iscritti nell'elenco dell'art. 112 dopo l'entrata in vigore del DM sono tenuti a effettuare le relative valutazioni entro e non oltre 30 giorni dalla data di iscrizione nell'elenco.

5. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE IN CAPO AI CONFIDI

5.1 Premessa

Ai sensi dell'art. 112-bis, comma 3, del TUB, l'OCM può chiedere ai confidi iscritti la comunicazione di dati, notizie atti e documenti ritenuti rilevanti per:

- a) la verifica nel continuo della permanenza dei requisiti necessari per il mantenimento dell'iscrizione nell'elenco;
- b) la verifica circa l'osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari da parte dei confidi iscritti.

L'art. 15, comma 2 del D.M. n. 228/2015 stabilisce, inoltre, che i confidi debbano comunicare all'Organismo eventuali variazioni delle informazioni contenute nell'elenco, secondo le modalità stabilite dall'Organismo.

I confidi iscritti sono, pertanto, tenuti a comunicare all'Organismo:

- 1) ogni circostanza o evento potenzialmente incidente sui requisiti richiesti per la permanenza dell'iscrizione nell'elenco ai sensi del successivo paragrafo 5.2.;
- 2) tutte le informazioni da trasmettere con cadenza periodica ai sensi del successivo paragrafo 5.3;
- 3) tutte le informazioni specifiche richieste dall'Organismo anche a singoli confidi iscritti ai sensi del successivo paragrafo 5.4.

Le predette comunicazioni sono altresì funzionali:

- a) all'acquisizione di informazioni utili per la valutazione della situazione complessiva dei confidi iscritti;
- c) alla definizione delle modalità di esercizio dei propri poteri di controllo (anche per l'adozione di provvedimenti di carattere particolare o generale, secondo quanto disposto dalla Circolare n. 2 dell'OCM in materia di procedimenti sanzionatori).

Considerata la centralità che le informazioni rivestono tanto nell'esercizio delle funzioni di controllo dell'OCM quanto nell'autogoverno degli operatori, gli iscritti sono tenuti ad assicurare la dovuta qualità e tempestività dei dati trasmessi.

5.2 Gli obblighi di comunicazione di singole circostanze potenzialmente rilevanti ai fini della permanenza dell'iscrizione nell'elenco

I confidi iscritti comunicano all'OCM:

- a) le variazioni di denominazione sociale;
- b) le variazioni della forma giuridica adottata;
- c) le modifiche della sede legale e/o della sede amministrativa (ove diversa da quella legale);
- d) le modifiche dell'oggetto sociale;
- e) il conseguimento di perdite che riducono il capitale sociale ovvero il fondo consortile al di sotto del limite di legge e le conseguenti deliberazioni assunte dall'assemblea;

- f) la registrazione, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, di perdite che riducono il patrimonio netto (anche in misura inferiore al terzo/per oltre un terzo) al di sotto del limite di legge e le conseguenti deliberazioni assunte dall'assemblea;
- g) l'assunzione di partecipazioni rilevanti da parte di soci o consorziati o di terzi;
- h) ogni modifica dell'assetto proprietario che incida sul rispetto dei limiti di legge all'assunzione di partecipazioni rilevanti nel capitale sociale o fondo consortile;
- i) ogni informazione ricevuta dai diretti interessati ed ogni determinazione assunta dagli organi competenti in merito alle verifiche sul possesso da parte di coloro che detengono partecipazioni rilevanti e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei requisiti di onorabilità stabiliti ai sensi degli artt. 25, comma 2, lett. a) e 26, comma 3, lett. a) del TUB;
- j) ogni variazione del soggetto titolare della legale rappresentanza.

Le comunicazioni sono effettuate, salvo quanto espressamente precisato, entro 30 (trenta) giorni dal singolo evento mediante le modalità comunicate dall'Organismo.

Nel caso di registrazione di perdite che comportano la riduzione del fondo consortile o capitale sociale ovvero del patrimonio netto al di sotto dei minimi di legge, anche qualora le stesse non incidano per oltre un terzo, l'organo amministrativo comunica, senza indugio e comunque entro 30 giorni dall'evento, il fatto all'OCM, indicando le iniziative che intende assumere al riguardo.

L'OCM, ricevute le comunicazioni dei confidi iscritti in materia di requisiti di onorabilità dei detentori di partecipazioni qualificate e degli esponenti aziendali, si riserva di verificare presso le Autorità competenti la veridicità delle dichiarazioni rese dai soggetti interessati e, qualora rilevi la carenza del requisito di onorabilità di un esponente aziendale, comunica al confidi la necessità di adottare le iniziative conseguenti entro il termine espressamente indicato. È fatta salva l'applicazione dell'art. 15, comma 3, del Regolamento OCM.

5.3 Gli obblighi di comunicazione periodica

I confidi iscritti sono tenuti ad inviare all'Organismo, annualmente:

- a) entro 30 giorni dalla relativa approvazione, copia del bilancio d'esercizio, corredato della relazione dell'organo di controllo e, se esistente, del soggetto incaricato del controllo contabile oltre che del verbale assembleare e, contestualmente, i dati informativi richiesti dall'Organismo;
- b) in caso di mancata approvazione del bilancio entro i 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, copia del progetto di bilancio approvato dall'organo amministrativo corredato della relazione dell'organo di controllo e, se esistente, del soggetto incaricato del controllo contabile e, contestualmente, i dati informativi richiesti dall'Organismo.

I confidi iscritti adempiono agli obblighi di comunicazione periodica del bilancio d'esercizio o del progetto di bilancio d'esercizio di cui alle precedenti lettere a) e b) trasmettendo il bilancio redatto secondo quanto stabilito dalle disposizioni della Banca d'Italia "Il bilancio degli intermediari non IFRS" del 2.8.2016

(di seguito, il Provvedimento della Banca d'Italia del 2.8.2016 ⁽⁹⁾) ovvero, nel caso in cui adottino volontariamente lo schema di bilancio valido per gli intermediari IFRS, copia dello stesso riclassificato, sulla base di un *format* predisposto dall'Organismo, secondo quanto stabilito dal Provvedimento della Banca d'Italia del 2.8.2016.

5.4 Gli obblighi di comunicazione specifici richiesti dall'Organismo a singoli confidi iscritti.

Ai sensi dell'art. 11 del DM 228/2015, l'OCM, per lo svolgimento, dei propri compiti di controllo, può richiedere ai confidi iscritti la comunicazione - anche periodica - di dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata, con le modalità e i termini stabiliti dall'OCM medesimo.

Per l'effetto, l'Organismo - sia nell'ambito dei controlli su singoli confidi scelti su base campionaria, sia con riferimento a confidi per i quali ravvisi la necessità di specifici approfondimenti di analisi - può richiedere agli iscritti, con modalità specificamente previste, l'invio, anche con cadenza periodica, di:

- a) specifici atti o documenti;
- b) categorie di atti o documenti;
- c) relazioni illustrative di fatti, atti o comportamenti;
- d) situazioni contabili infra-annuali e dati di dettaglio di singole voci contabili.

⁽⁹⁾ Ai sensi dell'art. 4, comma 6-bis, del D. Lgs. 28.2.2005, n. 38, le società per le quali "successivamente alla redazione di un bilancio in conformità ai principi contabili internazionali, vengono meno le condizioni per l'applicazione obbligatoria di tali principi, hanno la facoltà di continuare a redigere il bilancio in conformità ai principi contabili internazionali".

Il successivo D. Lgs. 18.8.2015, n. 136 ha stabilito che tutti gli intermediari non IFRS (tra i quali, i confidi minori) devono redigere il bilancio secondo quanto indicato nel medesimo Decreto legislativo, le cui norme attuative sono contenute nel Provvedimento della Banca d'Italia del 2.8.2016.

6. MODALITA' DI ESERCIZIO DEI POTERI DI CONTROLLO DELL'ORGANISMO

6.1. Premessa

Ai sensi dell'art. 11, comma 2, del DM 228/2015, l'OCM, per lo svolgimento dei propri compiti di controllo, può – oltre che richiedere ai confidi iscritti la comunicazione, anche periodica, di: dati, notizie, atti e documenti concernenti l'attività esercitata, con le modalità e i termini stabiliti dall'OCM medesimo (come già precisato al precedente paragrafo 3) – procedere ad audizioni personali, disporre ispezioni e acquisire dati, notizie e documenti concernenti l'attività esercitata dai confidi.

Alla luce di quanto sopra, l'OCM esercita i propri poteri di controllo attraverso:

- 1) il monitoraggio dell'attività dei confidi sulla base delle informazioni e delle comunicazioni periodiche trasmesse da tutti i confidi iscritti ai sensi dei precedenti paragrafi 5.2 e 5.3;
- 2) l'esecuzione di “controlli a distanza” sulla base dell'analisi dei dati, notizie, atti e documenti richiesti ai sensi del precedente paragrafo 5.4;
- 3) l'audizione diretta dei titolari delle funzioni di amministrazione, direzione e controllo dei confidi iscritti;
- 4) lo svolgimento di “controlli ispettivi” con accesso diretto presso la sede dei confidi iscritti.

All'esito delle attività di verifica documentale a distanza di cui al successivo paragrafo 6.3 e delle audizioni di cui al successivo par. 6.4, l'OCM, se del caso, può decidere di avviare un controllo ispettivo (cfr. par. 6.5), ove ne ravvisi la necessità, ovvero di avviare un procedimento sanzionatorio, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare sui procedimenti sanzionatori.

6.2 Monitoraggio

L'OCM monitora l'attività dei confidi iscritti mediante l'analisi delle informazioni e comunicazioni periodiche trasmesse ai sensi dei precedenti paragrafi 5.2 e 5.3 e tramite l'acquisizione diretta di informazioni da fonti pubbliche (ivi inclusi il registro delle imprese ed il casellario giudiziale).

6.3 Verifiche a distanza

Qualora dall'analisi di tali dati emerga la necessità di procedere a controlli di natura campionaria o ad accertamenti ulteriori su singoli confidi, l'Organismo può richiedere informazioni specifiche a tali confidi, ai sensi del precedente paragrafo 5.4 ovvero avviare le ulteriori attività di controllo previste dai successivi paragrafi 6.4 e 6.5.

Le richieste dell'OCM sono indirizzate alla generalità degli operatori oppure a singoli operatori, laddove reputi opportuni specifici approfondimenti su singoli confidi selezionati su base campionaria o per i quali emergano situazioni meritevoli di ulteriore analisi.

Le richieste dell'OCM, inviate a mezzo PEC, indicano le informazioni richieste e il termine concesso al confidi per l'invio di quanto richiesto.

6.4 Audizioni personali.

Ai fini dello svolgimento delle attività di controllo ad esso attribuite, l'OCM, ai sensi dell'art. 11 D.M. n. 228/2015, può procedere ad audizioni personali degli esponenti aziendali degli iscritti.

Tali audizioni possono essere effettuate sia presso la sede dell'OCM sia in remoto, mediante sistemi di video o audio-collegamento.

Di ogni singola audizione viene redatto, a cura dell'OCM, un processo verbale che viene fatto sottoscrivere al soggetto audito.

6.5 I controlli ispettivi

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 112-bis, comma 3, del TUB, l'OCM può effettuare ispezioni presso la sede legale e/o amministrativa dei confidi iscritti.

Gli accertamenti ispettivi si ispirano ai principi di proporzionalità, efficienza, flessibilità, funzionalità, oggettività e trasparenza.

Gli accertamenti ispettivi si propongono il fine di pervenire alla definizione di un quadro di analisi e di valutazione fondato su elementi che presentino caratteristiche di attualità. A tal fine, si fa riferimento all'ultimo esercizio "chiuso" al termine degli accertamenti ma, se necessario, l'analisi può estendersi a periodi più ampi o a situazioni contabili più recenti.

L'OCM esegue le proprie ispezioni per mezzo di uno o più professionisti appositamente delegati la cui identità è resa nota al confidi, nella nota con la quale l'Organismo comunica l'avvio della verifica e il nominativo del responsabile degli accertamenti ispettivi, nonché l'indicazione della relativa unità organizzativa.

All'esito dell'accertamento ispettivo il soggetto incaricato degli accertamenti ispettivi o altro soggetto a ciò delegato dall'Organismo inviano, via PEC, al confidi — di norma entro 90 giorni dalla conclusione degli accertamenti ispettivi — il rapporto ispettivo.

L'Organismo può, altresì, richiedere che lo stesso sia sottoposto all'esame degli organi con funzioni di supervisione strategica, di gestione e di controllo del confidi in apposita riunione da convocare non oltre i successivi 30 giorni ed il cui verbale deve essere inviato all'Organismo entro i successivi 10 giorni.

Entro 30 giorni dalla consegna del rapporto ispettivo, il Confidi può inviare riferimenti all'OCM in merito a come lo stesso intende conformarsi alle eventuali indicazioni ricevute dall'OCM e contenute nel Rapporto, anche assumendo impegni formali verso l'Organismo e prevedendone la tempistica.

A seguito degli accertamenti effettuati, l'OCM può: i) chiedere ulteriori documenti/informazioni al confidi; ii) avviare un procedimento sanzionatorio, ai sensi di quanto previsto dalla Circolare OCM sui provvedimenti sanzionatori.